

Sommario

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA APPLICABILE	2
ART. 2	RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	3
ART. 3	TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE E PENALI	3
ART. 4	PAGAMENTI	4
ART. 5	ANTICIPAZIONE	5
ART. 6	POLIZZE ASSICURATIVE	5
ART. 7	PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA	5
ART. 8	ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI	6
ART. 9	CONSEGNA DEI LAVORI	6
ART. 10	REVISIONE PREZZI	7
ART. 11	MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI	7
ART. 12	GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE	8
ART. 13	SOSPENSIONI E PROROGHE	9
ART. 14	CONTO FINALE E COLLAUDO	9
ART. 15	CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTI (DAL CONTRATTO)	9
ART. 16	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	11
ART. 17	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	12
ART. 18	RESPONSABILITA', OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	14
ART. 19	ULTERIORI DISPOSIZIONI	17
ART. 20	CUSTODIA DEL CANTIERE	18
ART. 21	MEZZI D'OPERA	18
ART. 22	VERIFICHE ANTIMAFIA	18
ART. 23	DOMICILIO DELLE PARTI	18
ART. 24	COMUNICAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA	18
ART. 25	FORO COMPETENTE, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E COMPETENZA ARBITRALE	18
ART. 26	SPESE CONTRATTUALI	18
ART. 27	NORMATIVA SULLA PRIVACY	19

CONTRATTO DI APPALTO
(in modalità elettronica e sottoscritto in forma digitale)

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:

l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna con sede in Viale Farini, 26 C.F. 00080700396
indirizzo PEC: acerravenna@legalmail.it ;

e

la Società con sede legale in (.....) (.....) via,
C.F. e P.I., numero REA, indirizzo PEC:
.....;

rappresentate rispettivamente da:

- Lina Taddei, nata a Ravenna (RA) il giorno 27.11.1973 e domiciliata per ragioni della carica in Viale Farini, 26, che interviene in questo atto non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante per conto ed in rappresentanza di Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna con sede in Ravenna (RA) Viale Farini, 26 per dare esecuzione alladel n. progr.

e

- nato a (.....) il giorno C.F. e domiciliato per la carica in (.....) via, il quale agisce ed interviene in questo contratto non in proprio, ma nella sua qualità di della società con sede legale in (.....) (.....) via, C.F. e P.I., numero REA, come risulta dal documento di verifica di autocertificazione rilasciato dal Registro Imprese – archivio Ufficiale CCIAA n. del

P R E M E S S O

- che l'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna che in appresso, per brevità, verrà denominata semplicemente ACER, con la citata Delibera del Consiglio di Amministrazione n. delha aggiudicato CIG - CUP alla Società con sede in (.....) (.....) via, C.F. e P.I., numero REA, offerente il ribasso del% sull'importo a base di gara di Euro € (.....) di cui € per lavori, assoggettati a ribasso d'asta, oltre ad Euro (.....) per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ed ad Euro (.....) per oneri per costi della manodopera non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di euro (.....) al netto di IVA di legge.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, l'appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che i costi relativi alla sicurezza aziendale, sono pari ad euro (.....), mentre i costi relativi alla manodopera sono pari ad euro (.....).

L'appaltatore ha comunicato che il CCNL applicato ai propri dipendenti sarà il seguente:

L'appaltatore assicura altresì, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

- che si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto, in modalità elettronica e con sottoscrizione in forma digitale

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA APPLICABILE

ACER, come sopra rappresentata e autorizzata, concede in appalto, per l'importo contrattuale a misura suindicato di Euro (.....) al netto di IVA di legge,

i lavori meglio descritti all'interno del progetto esecutivo a con sede in (...) (...) via , ... C.F. e P.IVA, numero REA, che come sopra rappresentato accetta e che, in appresso, per brevità, verrà denominato semplicemente "Appaltatore".

L'Appaltatore si impegna ad eseguire, a regola d'arte, le opere e provviste inerenti all'appalto stesso, secondo quanto contenuto nei documenti di gara e negli elaborati progettuali, ancorché non materialmente allegati.

I documenti citati vengono sottoscritti digitalmente da entrambe le parti, tra di loro scambiati e conservati sia dall'ACER che dall'appaltatore, i quali dichiarano di ben conoscerli, restando inteso che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appalto è inoltre disciplinato da:

- D. Lgs. 36/2023;
- Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 16/2023;
- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000, in quanto applicabile;
- D. Lgs. 81/2008;
- D.M. 23 giugno 2022 n.256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.";
- D. Lgs. n. 159/2011;

in ogni caso, da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari indicate nel Capitolato nonché dalle leggi, dai regolamenti, dalle circolari, dalle prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Unione della Romagna Faentina e Comune nel quale gli edifici sono ubicati circa lavori pubblici, igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant'altro – nulla escluso – abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 2 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara che la rappresentanza legale, nonché tutte le operazioni inerenti l'appalto di cui trattasi, anche dopo il collaudo dei lavori e sino all'estinzione di ogni rapporto, sono affidate al sig....., nato a..... (.....) il..... C.F. che garantirà la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Direttore tecnico di Cantiere è stato nominato, nato a(.....) il, e residente a (...) C.F., che ha accettato l'incarico con lettera in data agli atti dell'ACER del prot. protocollo n....., il quale garantirà la propria presenza in cantiere almeno durante le visite della Direzione Lavori, per recepire eventuali disposizioni impartite dalla stessa e dovrà, in ogni caso, essere reperibile tramite telefono cellulare, cui la Direzione Lavori potrà rivolgersi in qualsiasi momento per eventuali comunicazioni e disposizioni urgenti di ogni tipo.

Si precisa che il Direttore di Cantiere non potrà essere sostituito fino a quando la Direzione Lavori non riceverà una nuova nomina controfirmata per accettazione dal Direttore di Cantiere subentrante, fermo restando la decorrenza dei termini contrattuali.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il direttore di cantiere dovrà:

- a) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto e le indicazioni ricevute dalla Direzione Lavori;
- b) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali da compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di negligenza e/o disonestà;
- c) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e, in generale, del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 3 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE E PENALI

Il termine ultimo per dare ultimati i lavori sarà il 31/12/2025.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere dall'Appaltatore comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata.

La penale pecuniaria per il ritardo nella conclusione dei lavori viene stabilita nella misura dello 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato e comunque con un minimo forfettario di € 50,00.

Sono previste ulteriori penali all'art. 9.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rimanda integralmente anche per gli aspetti concernenti l'eventuale contestazione e applicazione delle medesime.

Si precisa che è previsto alcun premio di accelerazione.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale. Qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore a detta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera e del lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, prendendo la stessa anticipatamente in consegna così come previsto ed alle condizioni di cui all'articolo 24 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 4 PAGAMENTI

Gli stati di avanzamento lavori verranno redatti a seguito di misure rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore o il suo Rappresentante e saranno adottati dal Responsabile del progetto entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro maturazione.

Ai fini del pagamento delle rate di acconto, al verificarsi delle condizioni per l'emissione dei certificati di pagamento di cui al successivo capoverso, il Direttore dei lavori provvederà al rilascio degli stati d'avanzamento lavori e alla loro immediata trasmissione al Responsabile del progetto, in tempo utile perché sia rispettato il predetto termine per la loro adozione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta, del recupero dell'anticipazione, della prescritta ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), raggiungerà l'ammontare di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) valutato sulla base dell'elenco prezzi per i pagamenti in acconto. I relativi certificati verranno emessi entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione degli Stati d'Avanzamento Lavori. Il termine per disporre il pagamento dei certificati è fissato in 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'adozione dei corrispondenti stati di avanzamento.

I materiali approvvigionati in cantiere o forniti a piè d'opera non saranno compresi negli stati di avanzamento.

La Direzione Lavori emetterà un certificato di pagamento qualunque sia il credito netto dell'Impresa nei seguenti casi:

- in caso di sospensione dei lavori per oltre 90 (novanta) giorni per cause non imputabili all'Appaltatore;
- in concomitanza con l'ultimazione dei lavori, per la contabilizzazione dell'ultimo stato di avanzamento.

ACER Ravenna è soggetta a regime di Split Payment pertanto, in caso di fatture emesse in tale regime, occorrerà riportare la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972". Le fatture dovranno, altresì, riportare la seguente causale: "Ricostruzione alluvione 2023 – Faenza Via Ponte Romano".

Acer Ravenna è soggetta alla fatturazione elettronica, con indirizzo destinatario: acerravenna@legalmail.it; codice destinatario: R7O4GRX.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola, da eseguirsi nei termini e con le modalità su indicate, saranno effettuati mediante bonifico in conto corrente bancario n. presso la Banca di(..) - codice IBAN dove dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento.

La persona autorizzata ad operare sul conto è il sig. nato a (...) il C.F.

Tale conto corrente è dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sul citato conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici identificativi della gara ossia i codici CIG e CUP, che dovranno essere sempre riportati su ogni documento concernente i pagamenti riguardanti il presente appalto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, ove abbia notizia dell'inadempimento da parte di subappaltatori o subcontraenti a detti obblighi, ne darà immediata comunicazione ad ACER ed alla Prefettura competente per territorio.

I pagamenti effettuati come indicato nel presente articolo si intendono ben fatti, restando esonerata l'ACER da ogni responsabilità al riguardo.

Ove l'Appaltatore venisse nella determinazione di apportare modifiche alle modalità sopra riportate, dovrà

informare l'ACER con comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autenticata, fermo restando che in ogni caso il pagamento non potrà che avvenire in una delle forme già comunicate con la lettera di aggiudicazione.

Si richiama quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D. lgs. 36/2023.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 5 ANTICIPAZIONE

Entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, all'appaltatore verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'effettivo inizio dei lavori dovrà essere certificato dal Direttore dei lavori.

L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente all'avanzamento delle opere, trattenendo da ciascun certificato di pagamento un'aliquota percentuale pari all'aliquota anticipata. L'importo residuo dell'anticipazione eventualmente ancora da recuperare al termine dei lavori, sarà trattenuto per intero, a conguaglio, dal primo certificato di pagamento utile ovvero recuperando gli importi dalla polizza fidejussoria.

Ai fini della valutazione dell'eventuale ritardo dell'impresa nella realizzazione dei lavori, si confronterà l'importo lordo di ciascuno Stato d'Avanzamento Lavori maturato con il corrispondente importo previsto dal programma esecutivo predisposto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 32, comma 9 e dell'allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici.

ART. 6 POLIZZE ASSICURATIVE

Si dà atto che l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, sotto forma di polizza fideiussoria rilasciata da in data n. polizza per la somma garantita di euro, con scadenza rata annuale al

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha stipulato con in data n. con scadenza una polizza di assicurazione che garantisce l'ACER nell'eventualità di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello contrattuale [oltre ad € (Euro) per danneggiamento o distruzione delle opere preesistenti].

La polizza inoltre assicura l'ACER per la Responsabilità Civile anche per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga a costituire, prima della corresponsione dell'anticipazione di cui all'articolo 5, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione al lordo dell'IVA maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

ART. 7 PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA

Si precisa che il presente appalto ricade nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008.

L'ACER ha predisposto, ed allegato agli elaborati posti in visione per la gara, il Piano di Sicurezza e Coordinamento del quale fa parte integrante il programma dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori e/o subcontraenti, previa formale costituzione in mora dell'interessato e dello stesso Appaltatore, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto.

Il Direttore di Cantiere e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dall'ACER (o dall'Appaltatore nel caso dei subappaltatori), sia per

adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso le eventuali integrazioni al piano possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Ogni variazione al programma dei lavori potrà comportare un adeguamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e pertanto una approvazione preventiva del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al quale l'Appaltatore dovrà anche fornire tutte le informazioni che quest'ultimo riterrà opportune in merito alle lavorazioni da eseguirsi ed alle attrezzature di cantiere impiegate.

Alle necessarie notifiche provvederà direttamente il Responsabile dei Lavori e sarà cura dell'Appaltatore custodirne una copia che dovrà essere esposta in cantiere.

I lavori appaltati devono comunque svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere tutte le norme di cui sopra ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi e a beni pubblici e privati.

Conseguentemente, ogni più ampia e diretta responsabilità in caso di infortuni o danni, ricadrà sull'Appaltatore il quale risponderà anche per quanto concerne la tutela dei lavoratori dipendenti dei subappaltatori e/o subcontraenti e dei lavoratori autonomi, restando completamente sollevata l'ACER nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

ART. 8 ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

E' fatto obbligo all'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato nel quale sono riportate, per ogni edificio compreso nell'elenco dei fabbricati oggetto di intervento, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

Rimane onere dell'appaltatore fornirne tempestivamente versione aggiornata in caso di proroga, perizia suppletiva e/o di variante.

La mancata presentazione del programma esecutivo entro la data fissata per la consegna dei lavori, o il mancato aggiornamento entro i termini fissati dal Direttore dei lavori, comporterà la sospensione dei pagamenti.

Si precisa che, se a seguito di modifiche al programma esecutivo dettagliato, il Coordinatore per la sicurezza ritenesse necessario prescrivere ulteriori o diverse misure per garantire i lavoratori rispetto ai rischi interferenziali, gli eventuali maggiori costi resteranno a carico dell'appaltatore.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, e comunque entro 5 giorni dalla consegna, dovrà essere installato il cartello di cantiere riportante tutte le indicazioni relative ai lavori oggetto d'Appalto, in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 1/6/1990. Il cartello dovrà rimanere esposto per l'intera durata dei lavori.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, e comunque entro 10 giorni dalla consegna, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'ACER la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile e l'Istituto di Istruzione Professionale.

Resta inteso che non sarà possibile l'inizio effettivo dei lavori prima della positiva verifica di idoneità del POS della/e impresa/e esecutrice/i da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

La consegna dei lavori è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 101 comma 3, 90 comma 9 e 92 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 8 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii.

ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio in esito alla consegna da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data della stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscriveranno il relativo verbale e da tale data decorrerà utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Resta ferma la possibilità per la SA di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora, a seguito di quanto sopra, sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori l'aggiudicatario sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore in tutti quei casi nei quali vincoli esterni rendono necessaria la consegna in tempi incompatibili con una nuova gara di appalto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

La consegna dei lavori potrà essere unica o frazionata in più consegne parziali, in presenza di temporanea indisponibilità di aree e/o immobili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce il verbale di consegna definitivo, anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire la consegna dei lavori in via d'urgenza, a seguito dell'aggiudicazione definitiva in pendenza della stipula del Contratto di Appalto, nella data che verrà fissata dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale.

ART. 10 REVISIONE PREZZI

Per il presente contratto è ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 60 del Codice, sulla base di apposita istruttoria.

La variazione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'esecutore e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta, ed ai sensi del sopra citato art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 11 MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Fermo quanto previsto dalla clausola di cui al precedente articolo 10, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;
- b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
 - 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione

del codice.

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal primo punto, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) la soglia di rilevanza europea per lavori ;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. Per la definizione di modifica non sostanziale si rimanda all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell'articolo 120 del Codice dei contratti, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni o si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a. ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta.

Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del punto precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

ART. 12 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo.

Le riserve sono iscritte con le modalità previste dall'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023. Devono quindi essere iscritte, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore e devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

L'Appaltatore deve sottoscrivere il registro di contabilità nel giorno in cui gli viene presentato, con o senza riserve. Se si astiene o rifiuta di firmare viene invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni. All'eventuale persistere del rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro stesso.

Se l'Appaltatore firma il registro con riserva deve esplicitare entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, le proprie riserve. Deve quindi scrivere nel registro e firmare le corrispondenti domande d'indennità, indicare con precisione le ragioni di ciascuna domanda e le cifre di compenso che ritiene gli debbano essere riconosciute.

Se l'Appaltatore non firma il registro oppure non esplica le proprie riserve entro i termini perentori sopra indicati, i fatti registrati s'intendono definitivamente accettati ed egli decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del conto finale.

Le riserve non espressamente confermate su tale atto, si intendono rinunciate.

Le riserve devono altresì essere iscritte all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante

precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Nel caso in cui il Direttore dei lavori debba ricorrere alla registrazione in partita provvisoria di quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere dell'immediata riserva da parte dell'Appaltatore decorre dal momento in cui si procede alla contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate e si portano in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore, a prescindere da ogni contestazione o riserva iscritta negli atti contabili, non può sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori ed è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori.

ART. 13 SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni e le proroghe sono disciplinate dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, dal relativo Allegato II.14 art. 8 e dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 CONTO FINALE E COLLAUDO

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori. All'appaltatore è assegnato un termine non superiore a 30 giorni per la firma del Conto Finale.

Il Collaudo dei lavori dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione effettiva degli stessi salvo che ciò non sia possibile per fatti imputabili all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 116 D. Lgs. 36/2024. Ricorrendo le condizioni previste dalla normativa, in luogo del Certificato di Collaudo potrà essere emesso un Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 (tre) mesi dalla data di effettiva ultimazione.

L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

All'appaltatore è assegnato un termine di 20 giorni per la firma del Certificato di Collaudo ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 15 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTI

La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

In materia di cessione di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. La cessione dei crediti derivanti dal contratto può essere opposta ad ACER solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere tempestivamente notificata. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione di crediti è efficace e opponibile ad Acer qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Per quanto concerne la disciplina del subappalto (o del cottimo) troveranno applicazione le norme di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e del Capitolato Speciale d'appalto.

Saranno ammessi subappalti limitatamente alle opere che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare (o concedere in cottimo) nel DGUE in sede di gara in data e precisamente i lavori appartenenti alle categorie

Come indicato nella lettera di invito, non può non essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'appaltatore ed il subappaltatore si impegnano a rispettare la legge 231/2001.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'istanza di subappalto è corredata dalla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la autocertificazione dello stesso attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli da 95 a 97.

L'appaltatore provvede al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli

articoli 100 e 103.

Alla copia autentica del contratto deve altresì essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contratto stipulato con il subappaltatore – o con qualunque subcontraente della filiera delle imprese comunque interessate ai lavori – è nullo, e pertanto del tutto improduttivo di effetti, nel caso in cui non sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi il cui importo sia inferiore al 2% dei lavori affidati o di importo inferiore ad € 100.000,00 i termini di cui sopra sono ridotti della metà.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 119, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e nella zona in cui si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, Acer paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore inadempiente (o al subappaltatore, nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice) il tutto secondo la previsione dell'art. 11, comma 6 del Codice.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione

dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) i piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le disposizioni in materia di subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività comunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare ad Acer, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Progetto, nonché il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 118 del D. Lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Inoltre, non sarà possibile l'inizio effettivo dei lavori prima della positiva verifica di idoneità del POS della/e impresa/e esecutrice/i da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982, come successivamente modificato.

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 119, commi 8 e 11, del Codice, la Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Committente al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si intendono infine richiamate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di subappalto.

ART. 16 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa in maniera prevalente, come previsto dall'art. 11, comma 1 del Codice.

L'appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno realizzare le misure organizzative previste dalle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, e produrre la certificazione che dimostri l'avvenuta formazione dei lavoratori sulla sicurezza o il loro aggiornamento presso Enti autorizzati.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

Ogni impresa presente in cantiere ha l'obbligo di tenere nello stesso la seguente documentazione:

1. Registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL, dove vanno registrate le presenze giornaliere e indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata,
2. Copia del Registro infortuni aggiornato;
3. Eventuali comunicazioni di assunzione;
4. Documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai lavoratori presenti in cantiere;
5. Documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs. 81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
6. Copia dell'autorizzazione al subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera;
7. Tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti e, in particolare, dal D. Lgs. 81/2008.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, e tale documentazione risulti mancante o incompleta, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al Direttore dei lavori.

Le violazioni agli obblighi citati saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché, la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Il personale occupato nel cantiere deve essere munito dall'Appaltatore di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lettera u, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 5, Legge 136/2010). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. In caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente (art. 5, Legge 136/2010). Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera (art.36-bis, L. 248/2006).

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. lgs. 36/2023;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui al D. lgs. 36/2023 articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del medesimo articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore intervenga l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore.

Il contratto di appalto è inoltre risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Si ritiene che le seguenti fattispecie costituiscano grave inadempimento dell'Appaltatore:

- a. ritardo nell'inizio dei lavori superiore a 90 giorni dalla data di consegna degli stessi, risultante dal verbale di cui all'art. 9 del presente contratto;
- b. frode nell'esecuzione dei lavori o collusione con personale appartenente all'organizzazione di ACER Ravenna o con terzi, a danno di ACER Ravenna;
- c. l'inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d. in caso di grave negligenza dell'appaltatore che metta a rischio l'esecuzione dei lavori;
- e. allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'aggiudicatario una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- j. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- k. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

Per le ipotesi indicate, l'appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'aggiudicatario.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, questa, sarà tenuta al

risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla garanzia definitiva.

Qualora, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. ACER Ravenna può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, eventualmente decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto da porre a carico dell'Appaltatore.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della notifica del relativo provvedimento o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui l'inadempimento che costituisce una causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbia riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante e alla prestazione od alle prestazioni da essa assunte, è facoltà di ACER Ravenna risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell'impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga, ovvero, procedere all'esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque qualificata.

ART. 18 RESPONSABILITA', OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tra le spese generali valutate all'interno dei prezzi d'appalto, e pertanto a carico dell'appaltatore si intendono ricompresi i seguenti oneri:

1. le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
2. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
3. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
4. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
5. le spese relative alla consegna, dell'area o degli immobili di intervento nelle condizioni in cui si trovino all'atto della consegna stessa, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante;
6. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione

- del certificato di regolare esecuzione;
7. le spese per verifiche, prove, analisi e simili, che, non previste dal Capitolato Speciale di Appalto, siano ritenute necessarie (in ogni momento e fino al compimento del collaudo provvisorio od all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione) dal Direttore dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali e/o dei componenti;
 8. le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 9. L'installazione di cartellonistica pubblicitaria da parte dell'Appaltatore sulla recinzione o all'interno del cantiere è subordinata all'autorizzazione da parte di ACER;
 10. l'esposizione nel cantiere di uno o più cartelli secondo le indicazioni ed il testo fornito dalla Direzione Lavori;
 11. le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 12. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee di suolo pubblico o privato e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
 13. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 14. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
 15. le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
 16. le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
 17. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 18. le spese per la sorveglianza degli alloggi e delle relative pertinenze, che dovrà essere protratta fino alla conclusione del collaudo provvisorio (o all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione), anche nel caso di consegna anticipata;
 19. la manutenzione delle opere fino al Collaudo Provvisorio (o Certificato di Regolare Esecuzione). L'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, ogni manutenzione, riparazione etc. che risulti necessaria per rotture od altro, tranne i casi di deterioramenti derivanti da imperizia e/o negligenza degli utenti;
 20. il coordinamento con le Aziende fornitrici i Pubblici Servizi e/o eventuali altri Appaltatori concorrenti alla realizzazione dell'opera, nonché l'onere di eseguire a favore delle medesime le seguenti prestazioni per tutta la durata delle rispettive lavorazioni:
 - a. consentire libero accesso al cantiere;
 - b. fornire le prestazioni e l'assistenza muraria per gli allacciamenti ai pubblici servizi.
 21. l'adozione di tutte le particolari cure necessarie per garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone e dei luoghi anche in relazione alle criticità che derivano dalla presenza di abitanti all'interno del fabbricato e dalla necessità di eseguire alcune lavorazioni per le quali è necessario accedere ad alloggi abitati. Durante tutte le lavorazioni si dovrà comunque garantire una sicura fruibilità dei luoghi. Durante i lavori l'Impresa Esecutrice Capocommessa, senza aver diritto ad alcun compenso, dovrà quindi adottare tutti i provvedimenti, accorgimenti e cautele affinché ogni fase lavorativa sia realizzata in sicurezza e sia evitato ogni intralcio alle normali attività che si svolgono negli edifici. In particolare, andranno tutelati i residenti degli alloggi ancora occupati. Sono quindi a completo carico dell'impresa esecutrice capocommessa le necessarie azioni di coordinamento con residenti, anche finalizzate alla programmazione degli accessi agli alloggi abitati. Sono compresi gli oneri eventualmente necessari a predisporre attraversamenti protetti nelle aree di cantiere qualora si rendessero necessari per le predette finalità. Sono inoltre comprese tutte le cautele e precauzioni essenziali per garantire la sicurezza e il confort dei residenti in termini acustici, termici, di emissione di polveri o di sostanze chimiche nocive nell'aria;
 22. la preventiva campionatura dei materiali, componenti, ecc., da presentarsi almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista dall'Esecutore per l'inizio della posa in opera per la necessaria valutazione da parte della Direzione Lavori della rispondenza alle specifiche richieste dal presente

documento e dai relativi allegati, tramite presentazione delle relative schede tecniche con allegata la dichiarazione di prestazione del prodotto del fabbricante (DOP UE 305/2011), che accompagnerà anche il materiale in ingresso al cantiere unitamente al documento di trasporto. Pertanto, i diversi materiali, componenti, ecc., potranno essere messi in opera solamente dopo l'avvenuta accettazione da parte della Direzione Lavori che ha la facoltà di rifiutare tutti quelli che ritiene non rispondenti alle suddette prescrizioni contrattuali e normative. Dei campioni accettati potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori munendoli di sigilli a firma della Direzione dei Lavori stessa e dell'Esecutore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Il Direttore dei Lavori potrà rifiutare, in qualunque tempo e quindi anche se posti già in opera e fino al collaudo, i materiali ed i lavori in genere che non risultassero corrispondenti alle richieste di capitolato e/o conformi alla campionatura presentata ed accettata dalla Direzione Lavori. I materiali e lavori in genere, rifiutati, dovranno essere sostituiti o rifatti, nel perentorio termine prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori. Qualora l'Esecutore non ottemperi tale disposizione si provvederà d'ufficio a suo totale carico e della relativa spesa si disporrà l'immediata detrazione sulla contabilità dei lavori;

23. la fornitura, per ogni intervento, di adeguato rapporto fotografico a testimonianza della lavorazione eseguita;
24. la denuncia degli eventuali lavori in c.a. presso il relativo Comune ai sensi dell'art.65 del DPR 380 del 6.06.2001 e successive modificazioni e/o integrazioni;
25. l'immediata notifica alla Direzione Lavori del rinvenimento di ruderi od oggetti che rivestano interesse archeologico, storico o artistico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
26. ogni e qualsivoglia onere conseguente l'eventuale rinvenimento in cantiere di residuati di guerra, ivi compreso lo svolgimento delle necessarie pratiche per la rimozione degli ordigni da parte dei competenti Organi, nonché ogni spesa relativa;
27. la pulizia definitiva al termine dei lavori, dell'area cortiliva, degli alloggi, delle loro pertinenze e parti comuni (pavimenti, rivestimenti, gradini, finestre, vetri, sanitari e apparecchiature varie), nonché lo sgombero dei materiali di rifiuto, compreso l'allontanamento delle attrezzature di cantiere, provvedendo inoltre agli eventuali ripristini nelle aree o proprietà interessate direttamente e indirettamente dai lavori;
28. consegna alla DL delle dichiarazioni, della documentazione e dei certificati necessari per la richiesta del certificato comunale di conformità edilizia e/o di agibilità ai sensi del relativo Regolamento comunale ed esecuzione delle verifiche e prove in opera eventualmente necessarie ai fini di cui sopra, qualora gli ambienti siano stati dichiarati ufficialmente inagibili a seguito degli eventi alluvionali;
29. qualora si rendano necessarie a seguito delle verifiche comunque da eseguire, la produzione delle certificazioni di cui al decreto n. 37/2008, secondo il modello approvato con D.M. 19.05.2010, complete dei relativi allegati obbligatori (relazione con tipologie dei materiali impiegati, progetto o schema di impianto realizzato e relativa planimetria, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore), il tutto depositato presso il competente ufficio del Comune in cui si realizza l'opera.

Si precisa che:

- relativamente agli impianti elettrici - dovrà essere presentato, in allegato alla dichiarazione di conformità, il rapporto di verifica di cui alla appendice L della guida UNI 9620 (CEI 64-50:2007);
 - relativamente agli impianti idraulici dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità la certificazione relativa all'esito positivo delle prove da eseguirsi prima dell'entrata in funzione degli impianti;
 - i verbali relativi alle prove da effettuarsi ad alloggi abitati dovranno essere trasmessi non appena eseguite le verifiche (prova di circolazione e dilatazione a caldo, collaudo del sistema di contabilizzazione);
30. la redazione del "libretto di impianto" come da fac-simile allegato alla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1578/2014 del 13.10.2014 per l'installazione di nuovi impianti termici e dei nuovi generatori di calore; su detto libretto andranno riportati i dati della prima verifica (prova di combustione) che l'Esecutore dovrà effettuare nei modi previsti dalle UNI di riferimento; eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente notificate sia al conduttore che al committente;

31. l'iscrizione del/degli impianto/i al Catasto Regionale degli Impianti Termici (CRITER), secondo quanto previsto dal Decreto della Giunta Regionale 1926/2016 del 14 novembre 2016, con le modalità indicate dal Regolamento Regionale del 03 aprile 2017 (BURER n.90 del 03 aprile 2017);
32. la prima accensione gratuita, nel caso di impianto autonomo a gas, a eseguirsi entro i termini previsti per il collaudo e ciò a seguito della stipula del contratto con le aziende erogatrici al fine di redigere le certificazioni di cui sopra;
33. la responsabilità e la conduzione della centrale termica, in caso di necessità di interventi radicali su tale tipo di impianto, dal suo primo avviamento fino all'ottenimento del libretto matricolare Inail. A tal fine si precisa che è insindacabile facoltà di Acer, in funzione delle condizioni climatiche, di valutazioni tecniche, o della necessità di consegnare anticipatamente l'opera agli utenti, la attivazione della centrale termica prima del collaudo Inail, ferma restando la piena responsabilità dell'Impresa;
34. la redazione, l'elaborazione (in triplice copia cartacea e una copia firmata digitalmente) e la presentazione della denuncia di impianto termico (escluso il pagamento degli oneri dovuti per l'esame del progetto e per la visita di collaudo) alla sede provinciale dell'INAIL, utilizzando la modulistica aggiornata ed in vigore, timbrata e firmata dal soggetto titolare della presentazione e da tecnico abilitato, per quanto di competenza.
Tale pratica dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'inizio delle lavorazioni in centrale termica a pena della sospensione dei relativi pagamenti;
35. la redazione e consegna alla D.L., nel caso in cui l'opera preveda la realizzazione di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco elencate nell'allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011, n.151, delle certificazioni di resistenza al fuoco (R, RE, REI, con riferimento a quanto dettagliato dagli elaborati progettuali) complete degli eventuali allegati necessari, delle dichiarazioni di corretta posa in opera, delle dichiarazioni di corrispondenza in opera dei materiali precedentemente certificati, delle dichiarazioni di prodotto, delle dichiarazioni di prova degli impianti idraulici, l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, e di ogni altro documento, anche se qui non specificatamente indicato, necessario alla presentazione della valutazione preventiva del progetto, della SCIA ovvero alla richiesta di sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in relazione alla specifica tipologia di intervento realizzato. Tutti i documenti devono essere redatti sui modelli predisposti dai Vigili del Fuoco, nella versione aggiornata al momento della loro redazione, e firmati, a seconda della tipologia di documento, dall'installatore, da tecnico abilitato o professionista antincendio (D.M. 07 agosto 2012, articolo 1 – Definizioni). Sono esclusi i soli pagamenti degli oneri dovuti, ai sensi del D. Lgs. 08 marzo 2006, n.139, articolo 23;
36. la messa in esercizio, nel rispetto della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 149/2013 della Regione Emilia-Romagna, del sistema anticaduta per la manutenzione del coperto. Sono comprese le certificazioni e la dichiarazione del produttore della corretta posa e primo collaudo incluso il deposito presso sportello SUE dell'elaborato tecnico redatto da un tecnico abilitato con i contenuti di cui al punto 6 dell'allegato A) della citata Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 149/2013 della Regione Emilia-Romagna. Lo schema dell'impianto, come effettivamente realizzato dal produttore, deve essere ubicato nel sottotetto, vicino al lucernaio;
37. l'elaborazione di un piano per la gestione dei rifiuti all'interno del cantiere che contempli la differenziazione dei rifiuti, la loro identificazione mediante codice CER, l'utilizzo di appositi contenitori di stoccaggio, la protezione di aree verdi interferenti con le attività di cantiere e la protezione di caditoie per evitare sversamenti incontrollati.
38. gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 19 ULTERIORI DISPOSIZIONI

In osservanza delle disposizioni in materia di contrasto alle attività mafiose o criminose in generale:

- a. i contraenti sono vincolati all'applicazione della disciplina antimafia di cui al D. Lgs. .159/2011 ed alle linee CASGO;
- b. nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'ente appaltante attiverà immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art.1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni;
- c. nel caso di cui al precedente punto b. la stazione appaltante applicherà una sanzione pecuniaria in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno;
- d. l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive

espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione;

- e. l'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'ente attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari]

ART. 20 CUSTODIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore si impegna espressamente ad affidare l'eventuale custodia del cantiere, esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 13.09.1982 n. 646. In caso di inosservanza di tale adempimento l'ACER avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 21 MEZZI D'OPERA

L'Appaltatore dichiara che, potendo disporre dei mezzi d'opera e di quanto occorre per gli impianti di qualunque genere, specie ed entità necessari all'esecuzione dei lavori in oggetto, rinuncia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto fra il valore di detti impianti o mezzi d'opera e l'ammontare dei lavori di cui trattasi e si obbliga altresì a dotare il proprio personale di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente.

ART. 22 VERIFICHE ANTIMAFIA

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

ART. 23 DOMICILIO DELLE PARTI

ACER Ravenna elegge il proprio domicilio presso la sua sede legale sita in Ravenna (RA), Viale Farini n. 26. L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante il proprio domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, gli ordini di servizio e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto.

Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata a ACER Ravenna.

ART. 24 COMUNICAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA

Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

quanto ad ACER Ravenna pec: acerravenna@legalmail.it

quanto all'appaltatore pec:

ogni variazione di indirizzo posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente notificata ad ACER.

ART. 25 FORO COMPETENTE E COMPETENZA ARBITRALE

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Ravenna.

È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (spese di registrazione, copie occorrenti, bolli, diritti ecc.), sono a totale carico dell'appaltatore.

Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

ART. 30 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'

L'appaltatore dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, del Codice etico e di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2023 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, tutte le norme e procedure in essi contenute.

L'inosservanza delle norme e delle procedure di cui sopra potranno, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dall'Ente. L'appaltatore si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/ 2001 e ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

Le parti danno atto che ACER Ravenna ha attivato sul proprio sito Internet una piattaforma di Whistleblowing, sicura e confidenziale, a cui anche i lavoratori e collaboratori dell'appaltatore che operano a contatto con gli uffici di ACER, possono accedere per segnalare, direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente, eventuali illeciti riscontrati nell'ambito delle proprie attività lavorative. L'appaltatore si impegna ad informare i propri lavoratori e collaboratori dell'esistenza di questo strumento legale, attivabile attraverso il seguente link: <https://acerravenna.whistleblowing.it/#/>

ART. 27 NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di che trattasi, ai fini del soddisfacimento di un obbligo di legge. Il titolare del trattamento è ACER Ravenna.

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, nella figura della società Colin & Partners Srl.

Firmato digitalmente:

Per ACER: (firma in modalità elettronica)

Per: (firma in modalità elettronica)